

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art.1 Costituzione Commissione Consiliare.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del vigente Statuto comunale ed al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso, è prevista la costituzione di Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.

Art.2 Compiti della Commissione Consiliare.

Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito precipuo dell'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di un fattivo apporto collaborativo. A tale scopo provvedono a redigere anche idonee ipotesi progettuali.

Sono previste tre Commissioni di questo tipo con competenze nelle seguenti materie:

- a) Assetto del Territorio (LL.PP. - Urbanistica - Ambiente Trasporti);
- b) Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Servizi Sociali
- c) Bilancio - Finanze - Personale - Commercio - Sviluppo Economico;

Art.3 Composizione della Commissione Consiliare.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono costituite da n. 5 consiglieri di cui n. 3 in rappresentanza della Maggioranza e n. 2 in rappresentanza della Minoranza;

Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti, scelto dal Consiglio su proposta del Sindaco;

Nella scelta dei componenti si terrà conto, nei limiti del possibile delle conoscenze specifiche e delle professionalità dei singoli consiglieri nelle materie di pertinenza della commissione;

Art.4 Scopo Commissione Consiliare temporanee o speciali.

Le Commissioni consiliari temporanee o speciali sono costituite per lo scopo precipuo di esaminare argomenti, materie o questioni particolari o generali individuate di volta in volta dal Consiglio comunale e che comunque non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

Nel provvedimento di costituzione delle Commissioni verrà stabilito il termine entro il quale la Commissione deve terminare i propri lavori.

Anche tali Commissioni sono composte, in linea di massima, nella stessa quantificazione numerica e con le stesse caratteristiche e proporzioni rappresentative delle Commissioni permanenti.

Possono comunque essere anche di dimensioni più ridotte e pertanto la loro composizione potrà essere così individuata:

- n. 2 consiglieri rappresentanti della Maggioranza consiliare
- n. 1 consiglieri rappresentanti della Minoranza consiliare

Le funzioni di Presidente saranno svolte da uno scelto dal Consiglio su proposta del Sindaco.

Art.5 Validità delle sedute.

Per la validità delle sedute delle Commissioni consiliari è necessaria la presenza della metà dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei componenti in seconda convocazione.

Le proposte sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.

Art.6 Il Presidente della Commissione Consiliare.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni, avvalendosi, per la redazione dei verbali, inviti di convocazione, ordini del giorno, eventuali relazioni, etc., dell'apporto di un dipendente comunale scelto tra quelli assegnati ad una delle materie di competenza della Commissione.

Art.7 Partecipazione di organi esterni.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di argomenti specifici.

Questi potranno esprimere le proprie opinioni e dare il proprio apporto collaborativo, ma non hanno diritto di voto.

La presenza degli assessori e comunque auspicabile per garantire il collegamento fra le Commissioni e l'Amministrazione comunale.

Art.8 Acquisizione di pareri da esperti in materia.

Al fine di acquisire pareri ed apporti collaborativi nell'esame di ipotesi progettuali, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori anche degli esperti nella materia o nelle materie di pertinenza della Commissione medesima. Tali esperti non entrano comunque a far parte della Commissione e non hanno quindi diritto di voto; si limitano a porre la loro esperienza professionale a servizio momentaneo della Commissione poiché questa possa svolgere al meglio i compiti ad essa riservati.

Art.9 Interventi da parte del Sindaco o Assessori con delega.

Il Sindaco e gli assessori aventi la delega specifica nelle materie di competenza della Commissione possono chiedere al Presidente di essere sentiti e la Commissione non può rifiutarsi.

Naturalmente, anche in questo caso, Sindaco e Assessori intervenuti non avranno diritto di voto, ma potranno esprimere opinioni o rappresentare esigenze della collettività o illustrare programmi dell'Amministrazione in relazione alle competenze specifiche della Commissione.

Art.10 Risultati dei lavori.

I risultati dei lavori delle singole Commissioni saranno, al termine dei lavori medesimi, riuniti in un apposito documento e trasmessi al Sindaco che, fattane partecipe la Giunta, provvederà per l'adozione degli eventuali provvedimenti da parte dell'organo competente.

Art.11 Indennità ai componenti della Commissione Consiliare.

Ai componenti le Commissioni non sarà corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.